



PROVINCIA DI PADOVA

PRONTUARIO PESCA

Redatto a cura del Servizio di Polizia Provinciale – Aggiornato al 25/05/2017

INDICE PER ARGOMENTO

Abbandono di materiale da pesca e rifiuti: 45,48
Acquacoltura: 30,31,32
Anellidi e corbole: 89,90,91,92,93,94
Asciutte e prosciugamenti: 43,44,52,53, 79 ter
Attrezzi difformi o non consentiti: 8 bis, 8 ter, 62, 62 bis
Danni e dissesto ad argini sponde, cotico erboso: 47
Distanze: 49,50,67,85,87
Esche e pasture: 45,68,68 bis,68 ter,69,70,71,72,73,74,75
Immissione/reimmissione specie ittiche: 56,57,58,59
Licenze, permessi e autorizzazioni: 1,2,3,4,5,6,7,7 bis, 7 ter, 10
Manutenzione corsi d'acqua: 54
Mezzi di ricerca elettronica: 83
Minori e anziani: 10 (e pagina 3 del prontuario)
Misure minime: 55 (e tabelle a pagina 7 e 42 del prontuario)
Modalità di pesca non consentite: 60,62,62 bis, 63,64,65
Molluschi: 61,88
Occupazione spazio acqueo: 46

Orari non consentiti: 22
Ostacoli nei corsi d'acqua: 81,82
Ostruzionismo all'attività piscatoria. 95
Passaggio per la pesca: 84
Periodo di divieto in acque salmonicole: 18
Pesca da imbarcazione: 9,66,67
Pesca con corrente elettrica, esplosivo, sostanze atte a intorpidire: 79
Pesca in periodo non consentito: 17,17bis,18,19,20,21
Pesca nonostante il divieto/zone vietate: 8,40,41,42,51
Pesca sportiva: 27,28,29,33,35
Pesca subacquea: 23,24,25,26
Raccolta o commercio di fauna ittica stordita o intorpidita: 80,79 quater
Quantitativi consentiti: 76,77,78,86
Scale di risalita: 38,39,49
Specie vietate: 79 bis
Tabelle: 32,33,34,35,36,37
Tesserino regionale e annotazioni: 11,12,13,14,15,16

I numeri riportati accanto agli argomenti indicano la posizione degli argomenti stessi nella tabella sotto riportata.

TITOLI AUTORIZZATIVI PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

- Licenza di categoria “A”: per l’esercizio della pesca professionale (art. 2 e art. 25 della L.R. 19/1998)
- Licenza di categoria “B”: per l’esercizio della pesca dilettantistica e sportiva (art. 2 art. 9 della L.R. 19/1998)
- Licenza di categoria “D”: per l’esercizio della pesca da parte di pescatori stranieri residenti all’estero (art. 11 c. 2 della L.R. 19/1998)
- Permessi temporanei di pesca (art. 11 bis della L.R. 19/1998))
- Tesserino regionale per la pesca nella zone salmonicole (art. 9 c. 4 della L.R. 19/1998)

PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN MARE

vedi il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/190>

PRECISAZIONI

- Ai sensi dell’art. 9 c. 3 della L.R. 19/1998: “**Per i residenti in Veneto** la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo”.
- Ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000 **sono equipollenti alla carta di identità**: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
- Ai sensi dell’art. 10 c. 2 della L.R. 19/1998 **i minori di anni 18 e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età**, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento.
- **Ai sensi dell’art. 9 comma 9 lett. d) bis L.R. 19/98 e ss.mm.ii., non sono tenuti all'obbligo della licenza, i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione.**
- Ai sensi dell’art. 11 c. 1 della L.R. 19/1998, **i cittadini italiani residenti all’estero** possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo “B” secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella Provincia.

DI SEGUITO SI RIPISTA IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 33 L.R. 28 APRILE 1998, N. 19 RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 9/15

Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. (84) Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento delle funzionalità di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche,

inquinanti o anestetici, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia (inserito all'art. 63 comma 3 della L.R. 18 del 27/06/2016)

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

SEQUESTRO

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento provinciale, è prevista la confisca (e quindi il sequestro obbligatorio da parte degli agenti) nei seguenti casi:

- attrezzi vietati in relazione alle loro caratteristiche e che non possono essere riportati nella norma;
- attrezzi non conformi al tipo di licenza posseduta;
- in caso di recidiva (vedi art. 8 della L. 689/1981);
- attrezzi non consentiti o non conformi in relazione alla zona di pesca.

Si ricorda che tutti gli attrezzi professionali devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Padova.

Gli agenti, possono altresì procedere al sequestro cautelare degli attrezzi qualora gli stessi non siano usati secondo le norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 33 comma 11 della L.R. 19/98 chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/81.

COME INDICATO DALL'ART. 33, C. 9, DELLA L.R. 19/1998, LE SANZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO SONO SOGGETTE ALLE PROCEDURE DISCIPLINATE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

Ai sensi dell'art. 13, c. 2, della Legge 689/1981:

- gli agenti possono procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 20, c. 3, 5 e 6, della Legge 689/1981:

- le autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;

- è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento;
- la disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persone estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

RINVENIMENTI

Ai sensi degli articoli 927 e seguenti del codice civile, qualora venissero **RINVENUTI ATTREZZI O STRUMENTI DI PESCA E NON SI CONOSCA IL PROPRIETARIO**, gli stessi dovranno essere consegnati **AL SINDACO DEL LUOGO DI RITROVAMENTO**.

SEQUESTRO DEL PESCE ABUSIVAMENTE PESCATO

Oltre ai casi previsti dall'articolo 33 il pesce abusivamente pescato (per misura, quantità, specie o periodo), essendo il prodotto della violazione, deve essere sequestrato ai fini della confisca (art. 20 c. 3 L. 689/81).

Se vivo sarà immediatamente reimmesso in acqua, in caso contrario sarà depositato e custodito con le modalità previste dal codice di procedura penale. In entrambi i casi di tale operazione se ne darà atto nel relativo verbale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si sottolinea, infine, che l'articolo 31 della legge n. 9/2015 dispone: **“NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 con i quali le Province si conformano al regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.”**

La successiva nota esplicativa della Regione Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale- Sezione Caccia e Pesca prot. 281838 del 08/07/2015, punto 1, precisa che “L'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 19/1998, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 9/2015, presuppone necessariamente l'applicabilità, nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti provinciali, del previgente articolo 7”.

Di seguito, pertanto, vengono riportati, per opportuna conoscenza, i suddetti articoli della legge 19/98 nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 9/2015.

Art. 7 - Regolamentazione della pesca.

1. Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:

a) le modalità per la coltivazione delle acque;

b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;

c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;

d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;

e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;

f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento;

f bis) eventuali contingentamenti nel rilascio delle licenze di pesca professionale in zona B a livello provinciale sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nella Carta ittica di cui all'articolo 5. (7)

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.
3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia. (11)
7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.
8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
 - a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
 - b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
 - c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
 - d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
 - e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
 - f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
 - g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
 - h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
 - i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
 - l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
 - m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
 - n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;
 - o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.
2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.
- 2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati. (12)
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci. (13)

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
 - a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;

d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;

e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;

g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;

h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio(14) , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. (15)

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 40 della Legge 154/2016

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difforni, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
1	<p>Pescare usando attrezzi per la pesca dilettantistico sportiva di tipo B:</p> <p>- per i residenti nella Regione Veneto: senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale o con lo stesso scaduto di validità (anche di un solo giorno)</p> <p>- per i residenti in altre Regioni: senza licenza di tipo B o con licenza valida ma senza versamento della tassa di concessione regionale ovvero con il versamento medesimo scaduto di validità (anche di un solo giorno);</p>	<p>Art.9 c.1 e art. 33 c. 1 L.R. 19/98</p>	<p>€ 116,67</p>	<p>Per i residenti nella Regione Veneto la licenza di pesca dilettantistico- sportiva è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità.</p> <p>I residenti in altre Regioni, devono possedere la licenza di tipo B rilasciata dalla Provincia di residenza.</p> <p>Sequestro amministrativo di tutta l'attrezzatura di pesca nel caso in cui il pescatore non sia in possesso della licenza di pesca (ex art. 13 L. 689/81) ivi compreso il pesce morto. <u>Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</u></p>
2	<p>Pescare con licenza valida ma senza l'autorizzazione del concessionario</p>	<p>Art.9 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98</p>	<p>€ 166,67</p>	
3	<p>Pescare senza licenza e senza l'autorizzazione del concessionario</p>	<p>Art.9 c. 1, art. 33. c. 1+ art. 33 c. 3 L.R. 19/98</p>	<p>€ 116,67 + € 166,67</p>	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
4	Titolare di licenza di tipo B che sia in regola con i versamenti dovuti, ma non sia in grado di esibire la licenza al momento del controllo	Art. 33 c. 1 ter L.R. 19/98	116,67	<p>Redigere ugualmente il verbale per pesca senza licenza scrivendo le seguenti diciture:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che il trasgressore dichiara di essere in regola con il versamento della tassa di concessione regionale ma di non averla con sé, ad esempio, perché dimenticata a casa; 2) che il trasgressore medesimo può sanare la propria posizione esibendo il versamento della tassa di concessione regionale entro 5 giorni dalla data del verbale, alla Polizia Provinciale di Padova – Via delle Cave 178/2 – Padova, personalmente, via e-mail polizia.provinciale@provincia.padova.it o via fax al n. 0498201936, allegando sempre una fotocopia di un documento di riconoscimento. <p>Si precisa che l'esibizione del versamento determina l'archiviazione del verbale e la sanzione indicata, pertanto, non è più dovuta.</p> <p>Sequestro amministrativo di tutta l'attrezzatura di pesca nel caso in cui il pescatore non sia in possesso della licenza di pesca (ex art. 13 L. 689/81) ivi compreso il pesce morto. Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
5	<p>Titolare di licenza di tipo A che non sia in grado di esibirla al momento del controllo</p> <p>N.B.: di fatto il pescatore di professione potrebbe non essere in possesso del titolo abilitativo richiesto dalla L. 154/2016 art. 40 comma 2° lett. e)</p>	<p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. e) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	2.000,00	<p>Redigere ugualmente il verbale per pesca professionale senza licenza scrivendo le seguenti diciture:</p> <p>1) che il trasgressore dichiara di possedere la licenza di tipo A (pesca professionale) in corso di validità, ma lo stesso asserisce di non averla con sé, ad esempio, perché l'ha dimenticata a casa;</p> <p>2) che il trasgressore medesimo può sanare la propria posizione esibendo la propria licenza di tipo A entro 5 giorni dalla data del verbale, alla Polizia Provinciale di Padova – Via delle Cave 178/2 – Padova, personalmente, via e-mail polizia.provinciale@provincia.padova.it o via fax al n. 0498201936, allegando <u>sempre</u> una fotocopia di un documento di riconoscimento.</p> <p>Si precisa che l'esibizione della licenza di tipo A determina l'archiviazione del verbale e la sanzione indicata, pertanto, non è più dovuta.</p> <p>Sequestro amministrativo di tutta l'attrezzatura di pesca nel caso in cui il pescatore non sia in possesso della licenza di pesca (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016) ivi compreso il pesce morto. Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma dev'essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione). Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
6	Pescare usando attrezzi per la pesca professionale senza la licenza di tipo A	VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. e) Legge n°154 del 28/07/2016 SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016	€ 2.000,00*	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>
7	Pescare con licenza professionale di tipo A in corso di validità, ma con attestazione del versamento della tassa di concessione regionale scaduta di validità da meno di quindici giorni rispetto alla validità annuale del precedente versamento.	Art. 33 c. 1 ter L.R. 19/98	Sanzione corrispondente alla tassa non pagata (al 18/01/2017 € 43,64)	N.B.: il versamento della tassa di concessione ha validità fino alle ore 24 dello stesso giorno dell'anno dopo a quello di effettuazione del pagamento (vedasi data di pagamento) – ovvero per 365 giorni dalla data di versamento
7 bis	Pescare con licenza professionale di tipo A in corso di validità, ma con attestazione del versamento della tassa di concessione regionale scaduta di validità dal 16° giorno rispetto alla validità annuale del precedente versamento.	VIOLAZIONE: Art. 9 comma 1 L.R. 19/98 SANZIONE: Art. 33 comma 3 L.R. 19/98	€ 166,67	N.B.: verificare la data del precedente versamento, per contestare la violazione prevista dal 16° giorno di scadenza della validità.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
7 ter	Pescare con licenza professionale di tipo A in corso di validità, ma senza essere in grado di esibire l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale.	<p>VIOLAZIONE: Art. 9 comma 1 L.R. 19/98</p> <p>SANZIONE: Art. 33 comma 3 L.R. 19/98</p>	€ 166,67	<p>Redigere ugualmente il verbale per pesca professionale senza avere con sé l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale scrivendo le seguenti diciture:</p> <p>2) che il trasgressore dichiara di possedere la licenza di tipo A (pesca professionale) in corso di validità, ma lo stesso asserisce di non avere con sé l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale, ad esempio, perché l'ha dimenticato a casa;</p> <p>3) che il trasgressore medesimo può sanare la propria posizione esibendo l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale entro 5 giorni dalla data del verbale, alla Polizia Provinciale di Padova – Via delle Cave 178/2 – Padova, personalmente, via e-mail polizia.provinciale@provincia.padova.it o via fax al n. 0498201936, allegando <u>sempre</u> una fotocopia di un documento di riconoscimento.</p> <p>Si precisa che l'esibizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale determina l'archiviazione del verbale e la sanzione indicata, pertanto, non è più dovuta.</p> <p>Nel caso in cui dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale risulti che il versamento predetto sia avvenuto entro il 15° giorno dalla scadenza del precedente versamento, si procederà d'ufficio ad archiviare la sanzione comminata e ad ingiungere la sanzione di euro 43,64 (vedasi ipotesi sanzionatoria di cui al punto 7).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
8	<p>Esercitare la pesca professionale in zone vietate</p> <p>(Il Decreto n°19 datato 04/03/2016 del Presidente della Provincia di Padova istituisce i seguenti divieti all'esercizio della pesca professionale nelle acque della zona B (zona ciprinicola) al fine di salvaguardarne il patrimonio ittico:</p> <p>a. divieto di utilizzo del tremaglio in tutte le acque principali della zona B della Provincia di Padova, elencate al comma 2 dell'art. 4 del "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca Sportiva nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e ss.mm.ii., con la sola esclusione del fiume Adige, del fiume Bacchiglione e del fiume Brenta (per il tratto a valle del ponte di Campo San Martino);</p> <p>b. divieto di pesca professionale in tutte le acque secondarie, così come indicate al comma 3 dell'art. 4 del "Regolamento Provinciale per l'Esercizio della Pesca Sportiva nelle Acque interne e marittime interne della Provincia di Padova" D.C.P. n.20 del 27.04.1999 e ss.mm.ii.; in tali corsi d'acqua il pescatore di professione è tenuto ad esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità previste per il pescatore dilettante-sportivo dall'art.20 del medesimo Regolamento;</p> <p>c. divieto di utilizzo del bertovello con ali e del cogolo in tutte le acque di zona B;</p> <p>d. divieto di utilizzo della vangaiola in tutte le acque di zona B nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno.)</p>	<p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. e) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	<p>€ 2.000,00*</p>	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre mesi.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
8 bis	<p>Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, <i>per lunghezza o dimensione della maglia</i>, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.</p> <p>N.B. Nel caso in cui l'attrezzo sia difforme per altro, rispetto a quanto sopra indicato, si applica l'art. 33 comma 11° L.R. 19/98 (vedasi punto 62 del presente prontuario)</p>	<p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. f) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	€ 2.000,00*	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre mesi.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>
8 ter	<p>Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.</p>	<p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. d) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	€ 2.000,00*	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre mesi.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
9	Effettuare la pesca professionale da natante con reti di lunghezza superiore a 50 mt. considerate in un unico tratto o frazioni di esso	Art. 33 c. 1 bis L.R. 19/98	€ 2.000,00	E' previsto il sequestro del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca (ex art. 13 L. 689/81). In caso di reiterazione delle violazioni di cui all'art. 33 comma 1 bis L.R. 19/98 nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
10	Minore di età compresa tra sedici e diciotto anni esercitava la pesca professionale di tipo A in forma autonoma	Art. 27 c. 1 e 3 e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il minore deve essere accompagnato da pescatore di professione maggiorenne
11	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) sprovvisto del tesserino regionale Non si applica se il tesserino dell'Associazione, concessionaria di quel tratto di canale, assolve gli obblighi del tesserino regionale (verificare l'eventuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia al concessionario dello specifico tratto di canale dove il soggetto sta pescando, nonché il provvedimento di esonero dall'obbligo del tesserino regionale)	Art. 9 c. 4 e art. 33. c.2 L.R. 19/98	€ 66,67	
12	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino regionale	Art.9 c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
13	Pescare in acque libere classificate salmonicole (Zona A) senza annotare i capi catturati sul tesserino regionale	Art.9 c. 4 L.R. 19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Aumento della sanzione di € 20 per ogni capo catturato se trattasi di timallidi, salmonidi ed esocidi
14	Pescare in acque classificate salmonicole (Zona A) date in concessione senza il tesserino regionale.	Art.9 c. 5 e c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	Nelle acque date in concessione il pescatore può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale, previa autorizzazione della Provincia, qualora sia munito di tesserino di associazione alla concessione contenente le indicazioni di cui al c. 4 art. 9 L.R. 19/98
15	Pescare in acque salmonicole (zona A) date in concessione senza annotare i capi catturati sul tesserino regionale o, se autorizzati dalla Provincia, sul tesserino del concessionario	Art. 9 c. 5 e c. 4 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Aumento della sanzione di € 20 per ogni capo catturato se trattasi di timallidi, salmonidi ed esocidi
16	Pescare in acque salmonicole (zona A) date in concessione senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino regionale o, se autorizzati dalla Provincia, sul tesserino del concessionario	Art.9 c.5 e c. 4 e art. 33 c. 2 L.R. 19/98	€ 66,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
17	Pescare in periodo non consentito relativamente alle singole specie ittiche	Art.14 c.1 L.R. n°19/98, art.10 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Per l'anguilla, ai sensi del D.P.G.R.V. n°91/2012, vige il divieto di pesca dal 1° gennaio al 31 marzo. Nel verbale, pertanto, indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.</p> <p>Per la carpa: se la cattura avviene dal 15/05 al 30/06, si applica la presente ipotesi sanzionatoria. Se la cattura della carpa avviene dal 01 al 14 maggio, si applica l'ipotesi sanzionatoria di cui al successivo punto 17 bis.</p> <p>NON SI FA IL PENALE NEL CASO DI</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESCE SOTTO MISURA; • DI LIMITAZIONE DEL PERIODO PER QUELLA DETERMINATA SPECIE. <p>SE TRATTASI DI SPECIE MAI PESCABILE: IPOTESI DI CUI N°79 bis - PENALE</p>
17 bis	Pescare in periodo non consentito relativamente alle singole specie ittiche	Art.10 c°1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Per la carpa: se la cattura avviene dal 01/05 al 14/05, si applica la presente ipotesi sanzionatoria.</p>
18	Pescare nelle acque classificate salmonicole (zona A) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo	Art.14 c.2 L.R. n°19/98 art. 18 c.2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
19	Durante i periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, è vietato il commercio, il trasporto o la vendita nei pubblici esercizi di specie ittiche fresche oggetto del divieto medesimo	Art.14 c.5 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
20	Pescare in acque libere salmonicole (Zona A) nelle giornate di martedì o venerdì fatte salve le festività riconosciute a livello nazionale	Art.18 c.2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
21	Pescare in acque salmonicole in concessione per più giorni/settimana di quelli consentiti (massimo 5 giornate/settimana)	Art.18 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
22	Pescare in zona classificata salmonicola (Zona A) in orario non consentito	Art.14 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Orario consentito: da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Limitatamente alla pesca alle anguille la chiusura è posticipata alle ore 24.
23	Esercitare la pesca subacquea Zona A o B	Art.13 c.8 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La pesca subacquea è consentita solo in Zona C
24	Esercitare la pesca subacquea in Zona C senza licenza dilettantistico sportiva	Art.28 c.2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€116,67	
25	Esercitare la pesca subacquea in Zona C in orario non consentito	Art.28 c.3 L.R. n°19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Orario consentito: da un'ora dopo la levata del sole a un'ora prima del tramonto
26	Esercitare la pesca subacquea in zona C con l'ausilio di respiratori	Art.28 c.2 L.R. n°19/98, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
27	Gestire un'attività di pesca sportiva, a pagamento e non, in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, senza l'autorizzazione della Provincia	Art.35 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
28	Portare all'esterno di un impianto destinato all'attività di pesca sportiva pesce ancora in vita.	Art. 35 c. 11 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'articolo 35 c. 11 del Reg. Prov.le, responsabile della violazione è il titolare dell'impianto che ha l'obbligo di verifica del materiale ittico portato all'esterno dell'impianto.
29	Effettuare gare a carattere agonistico o manifestazioni di pesca sportiva senza l'autorizzazione della Provincia	Art. 31 c. 1 L.R. n°19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
30	Esercitare l'attività di acquacoltura in area demaniale senza la prescritta concessione della Provincia	Art. 22 L.R. 19/98, art. 32 c. 1 Reg. Prov.le, e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
31	Esercitare l'attività di acquacoltura all'interno di proprietà private senza la prescritta autorizzazione della Provincia	Art. 33 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
32	Titolare di autorizzazione a esercitare l'attività di acquacoltura all'interno di proprietà private, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate nell'autorizzazione ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 33 c. 13 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
33	Titolare di autorizzazione per l'attività di pesca sportiva, a pagamento e non, in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate nell'autorizzazione, ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 35 c. 14 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
34	Proprietario o conduttore di fondo all'interno del quale si trova uno specchio d'acqua, avendo richiesto ed ottenuto l'istituzione di apposito divieto di pesca da parte della Provincia, ometteva di collocare le prescritte tabelle nei luoghi e con le modalità indicate, ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 36 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
35	Titolare di autorizzazione per effettuare una gara di pesca o una manifestazione di pesca sportiva ometteva di segnalare con tabelle conformi alle norme, il tratto d'acqua ove si svolge la manifestazione ovvero installava tabelle aventi misure o caratteristiche tecniche diverse da quelle stabilite	Art. 38 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La tabellazione deve essere apposta a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente fino a un'ora dopo il termine della gara o manifestazione sportiva.
36	Titolare di concessione o autorizzazione ometteva di installare le tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti	Art. 32 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
37	Titolare di concessione o autorizzazione installava le tabelle indicate dai relativi provvedimenti con misure, caratteristiche e/o modo di apposizione non conforme al provvedimento della Giunta Regionale	Art. 32 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
38	Concessionario di derivazioni idriche, non ottemperava all'obbligo di costruzione di apposite scale di risalita	Art. 11 ter e art. 33 c. 5 L.R. 19/98	€ 6.666,67	
39	Concessionario di derivazioni idriche, non ottemperava all'obbligo di manutenzione e mantenimento della funzionalità delle scale di risalita	Art. 11 ter e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
40	Esercitare la pesca in corsi o specchi d'acqua nonostante il divieto della Provincia (precisare il tipo di divieto)	Art. 16 c. 1 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati vedasi anche punto 51
41	Esercitare la pesca in corsi o specchi d'acqua nonostante il divieto della Regione (precisare il tipo di divieto)	Art. 16 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il Presidente della Giunta Regionale, ove circostanze regionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
42	Esercitare la pesca nonostante il divieto della Provincia, istituito al fine di evitare danni alle strutture idrauliche	Art. 18 c. 2 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
43	Porre in asciutta completa o incompleta un corso o bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva, omettendo di darne avviso alla Provincia, e per le acque in concessione anche al concessionario, 30 giorni prima dell'evento	Art. 16 c. 3 e art. 33 c. 6 L.R. 19/98	€ 2.000,00	Fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente vedasi punti 44 e 54 del presente prontuario
44	Porre in asciutta completa o incompleta un corso o bacino di acqua senza aver presentato alla Provincia il piano di intervento	Art. 16 c. 3 e art. 33 c. 6 L.R. 19/98	€ 2.000,00	Fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'Autorità competente vedasi punti 43 e 54 del presente prontuario
45	Abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri	Art. 12 c.8 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Vedasi anche punto 48
46	Occupare, quale pescatore dilettante sportivo, uno spazio acqueo superiore a mt. 20	Art. 11 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
47	Provocare danni e dissesto agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei	Art. 11 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
48	Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sugli argini e sulle sponde dei canali	Art. 11 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Vedasi anche punto 45
49	Pescare ad una distanza inferiore a mt. 20 dalle scale di rimonta per pesci e dalle idrovore	Art. 6 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>N.B: i metri devono essere misurati in linea d'aria e, se l'esca o l'attrezzo sono più vicini del pescatore rispetto alla scala, da quel punto.</p> <p>Il D.P.G.R.V. n. 91/2012 prevede il divieto della pesca all'anguilla <u>in prossimità</u> di sbarramenti e scale di rimonta. Qualora si verificasse tale ipotesi, nel verbale indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.</p>
50	Pescare ad una distanza inferiore a mt. 3 dai ponti, dai molini fluviali, dalle chiuse e da ogni altro sbarramento o manufatto idraulico (ad esclusione delle persone disabili purché l'esercizio della pesca non costituisca pericolo alla circolazione stradale)	Art. 6 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La distanza da osservare, in questo caso, riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore e non quella dell'esca.
51	Esercitare la pesca nonostante il divieto della Provincia (precisare il tipo di divieto)	Art. 6 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La Provincia può istituire zone di divieto di pesca non previste al primo e secondo comma dell'art. 6 del Reg. Prov.le o adottare misure più restrittive in rapporto alle distanze per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo e per particolari esigenze di tutela della fauna ittica Vedasi anche punto 40

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
52	Pescare in corsi o bacini d'acqua in via di prosciugamento artificiale	Art. 12 c. 4 L.R. n°19/98 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Vedasi anche punto 53 Se i pescatori hanno provocato l'asciutta vedasi inoteci 70 ter
53	Pescare in acque interamente coperte da ghiaccio e durante l'asciutta completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua	Art. 13 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Si intende incompleta un'asciutta che provochi l'interruzione della continuità del flusso nel corpo idrico interessato. Vedasi anche punto 52 – vedasi anche punto 79 ter se i pescatori hanno provocato l'asciutta
54	Quale Consorzio di Bonifica o Ente gestore di corso d'acqua effettuava interventi di manutenzione che comportino il sommovimento dei fondali e delle sponde dei corpi idrici, omettendo di darne avviso alla Provincia 30 giorni prima di effettuare l'intervento	Art. 30 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Fatti salvi quelli derivanti dallo sfalcio delle macrofite acquatiche – vedasi punti 43 e 44 del presente prontuario
55	Pescare, comprare, vendere, detenere e smerciare nei pubblici esercizi, pesci aventi misure inferiori rispetto a quelle stabilite (precisare pesci e misure accertate) – (vedasi tabelle a pagina 7 e 42 del presente prontuario)	Art. 9 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 9 c. 4 Reg. Prov.le nel caso di in cui il pesce sia ancora vivo deve essere immediatamente rimesso in acqua Ai sensi dell'art. 33 c. 14 del Reg. Prov.le per il materiale ittico prodotto negli allevamenti non si applicano le restrizioni di misura di cui all'art. 9 c. 1.
56	Semina o reimmissione di materiale ittico nelle acque interne di specie autoctone senza l'autorizzazione della Provincia	Art. 12 c. 6 e art. 33 c.5 L.R. 19/98	€ 666,67	Ai sensi dell'art. 33, comma 5 bis, non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti alle specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata.
57	Semina o reimmissione di materiale ittico nelle acque interne di specie non autoctone senza l'autorizzazione della Provincia.	Art. 12 c. 6 e art. 33 c. 5 L.R. 19/98	€ 2.000,00	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
58	Reimmettere nell'ambiente acquatico dopo la cattura, specie ittiche vietate (carassio, abramide, pseudorasbora, rodeo, luccioperca, siluro d'Europa, aspigo, rutilo, tilapia del Nilo, gambusia, acerina e tutti i gamberi alloctoni)	Art. 8 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	
59	Immettere nelle acque pubbliche materiale ittico privo di documentazione sanitaria	Art. 28 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 28 c. 1 Reg. Prov.le tutte le immissioni di pesce nelle acque pubbliche devono essere accompagnate da idonea documentazione sanitaria
60	Esercitare la pesca: - con il sommovimento del fondo, - a strappo con canna o lenza a mano munita di ancoretta od altro strumento; - con l'impiego di fonti luminose usate per attirare i pesci; - con le mani.	Art. 13 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 22 c. 2 Reg. Prov.le la pesca con le mani è consentita solo in zona C per molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi in misura non superiore a Kg. 5 giornalieri pro-capite

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
61	<p>Effettuare la pesca professionale di molluschi senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>Utilizzava attrezzi per la pesca professionale senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo</p>	<p>Art. 24 Reg. Prov.le e art. 33 c.4 L.R. 19/1998</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. e) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	<p>€ 2.000,00</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>€ 2.000,00</p>	<p>Ai sensi dell'art. 33 c. 4 L.R. 19/1998 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista il sequestro del prodotto pescato, dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione ex artt. 13 e 20 L. 689/81. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente re-immesso in acqua. L'art. 24 c. 1 del Reg. Prov.le prevede l'autorizzazione per la pesca professionale dei molluschi bivalvi allo stato naturale nelle acque marittime interne.</p> <p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre mesi.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
62	<p>PESCA SPORTIVA: Usare attrezzi non consentiti per numero, tipo o quantità (ad esempio la canna in più o tutti quegli attrezzi consenti per la pesca sportiva, ma in numero, misura o tipo non consentiti)</p> <p>PESCA DI PROFESSIONE: caso del pescatore di professione che usa attrezzi o mezzi non consentiti</p> <p>N.B.: se l'attrezzo o la rete per la pesca professionale sono difformi, <u>per lunghezza o dimensione della maglia</u>, vedasi punto 8 bis del presente prontuario.</p> <p>N.B.: è soggetto alla sanzione di cui all'art. 33 comma 11° L.R. 19/98 il titolare di licenza di tipo A che pesca con attrezzi per la pesca professionale <u>privi di appositi contrassegni di riconoscimento</u> di cui all'art. 12 commi 5°, 1° e 4° del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova.</p> <p>PER ATTREZZI CONSENTITI VEDASI APPENDICE FINALE (artt. 18 - 20 e 22 del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Padova)</p>	Art. 33 c.11 L.R. 19/98	Pagamento in misura ridotta non consentito	<ul style="list-style-type: none"> - Per attrezzi non consentiti si intendono tutti gli attrezzi non previsti per la licenza di tipo A o per la licenza di tipo B. - Attrezzo non consentito è altresì considerato qualsiasi attrezzo usato in numero superiore a quello previsto dalla normativa. - Ai sensi dell'art. 19 del Reg. Prov., il pescatore professionista in zona A può esercitare la pesca con le stesse modalità e limitazioni del pescatore dilettante. <p>Procedere al sequestro dell'attrezzo/i non consentito/i (ex art. 13 L. 689/81) precisando nel verbale il loro stato d'uso ed indicando nello spazio riservato alla sanzione "Pagamento in misura ridotta non consentito". Avvisare l'interessato che il verbale sarà trasmesso alla competente Autorità amministrativa, la quale determinerà la somma da pagare e la notificherà, con apposito atto, al trasgressore/obbligato in solido. (se trattasi di attrezzi professionali, verificare il contenuto dell'art. 40 comma 2° lett. f) della Legge 154/2016 – vedasi punto 6, 8 bis e 8 ter del presente prontuario).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
62 bis	<p>UTILIZZO DI ATTREZZI NON CONSENTITI</p> <p>Usare attrezzi non configurabili come sistemi di pesca sportiva</p> <p>Art. 40 comma 2° lett. d) L. 154/2016: “Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.” (vedasi punto 8 ter del presente prontuario)</p>	<p>VIOLAZIONE: Art. 40 comma 2° lett. d) Legge n°154 del 28/07/2016</p> <p>SANZIONE: Art. 40 comma 5° Legge n°154 del 28/07/2016</p>	<p>€ 2.000,00*</p>	<p>E' previsto il sequestro del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (ex art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p>In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre mesi.</p> <p>Inserire nel verbale il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché l'autorità competente possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>
63	<p>Usare gli attrezzi da pesca consentiti in modo non conforme alle norme vigenti</p>	<p>Art. 12 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98</p>	<p>€ 166,67</p>	<p>Sequestro degli attrezzi (se trattasi di attrezzi professionali, verificare il contenuto dell'art. 40 comma 2° lett. f) della Legge 154/2016 – vedasi punto 6, 8 bis e 8 ter del presente prontuario).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
64	Usare il guadino in modo non consentito (precisare)	Art. 12 c. 9 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato. Sequestro dell'attrezzo.
65	Usare il raffio in modo non consentito (precisare)	Art. 12 c. 10 Reg. Prov.le e art. 33 c.3 L.R. 19/98	€ 166,67	L'uso del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce siluro. Sequestro dell'attrezzo.
66	Esercitare la pesca a bordo di imbarcazione in zona non consentita (precisare)	Art.15 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	<p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. Prov.le la pesca a bordo di imbarcazione è consentita:</p> <p>➤ al pescatore dilettante - sportivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle acque di zona C e nelle acque di zona B, limitatamente ai fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Piovego (di Padova e Noventa); - nel canale Idrovia nelle sole giornate feriali dal lunedì al venerdì, - nei bacini artificiali di risulta da cava anche se ricadenti in zona A. <p>➤ al pescatore professionista anche in tutte le restanti acque in zona B e C.</p> <p>ATTENZIONE: vedasi punto 8 del presente prontuario per pesca di professione in zone vietate.</p> <p>Il c. 6 prevede che nelle acque ricadenti in zona A è vietato l'esercizio della pesca da barca o natante fatto salvo nei bacini artificiali di risulta da cava.</p>
67	Pescare o ancorare il natante a distanza inferiore di 20 mt. dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acquacoltura autorizzati e regolarmente segnalati	Art.15 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
68	Pescare con l'utilizzo di uova di pesce o loro imitazioni, sangue e derivati, interiora di animali	Art.7 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 7 c. 1 bis del Reg. Prov.le è consentito l'utilizzo di interiora solo per la pesca di gamberi alloctoni. Inoltre si evidenzia che il D.P.G.R.V. n. 91/2012 prevede il divieto di utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea (<i>Anguilla anguilla</i>) come esca. Qualora si verificasse tale ipotesi, nel verbale indicare come articolo violato il D.P.G.R.V sopra indicato e come sanzione quella prevista dall'art. 33 c. 3 della L.R. 19/98.
68 bis	Trasportare, detenere e usare come esca pesce vivo nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) ATTENZIONE ALLE NOTE	Art. 12 comma 8 bis e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	ATTENZIONE; AL MOMENTO SANZIONE NON APPLICABILE – IN ATTESA DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE (vedasi nota prot. 137852 del 05/04/2017 della Regione della Veneto)
68 ter	Usare animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto, nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) ATTENZIONE ALLE NOTE	Art. 12 comma 8 ter e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	ATTENZIONE; AL MOMENTO SANZIONE NON APPLICABILE – IN ATTESA DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE (vedasi nota prot. 137852 del 05/04/2017 della Regione della Veneto)
69	Usare o detenere sul luogo di pesca mais, altre granaglie, loro derivati, “boiles” e “tiger nuts” o similari, nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno fatto salvo durante le gare e le manifestazioni di pesca autorizzate dalla Provincia	Art. 7 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
70	Esercitare la pesca nelle acque principali detenendo o usando oltre 1 Kg. di larve di mosca carnaria o di altri ditteri	Art.7 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
71	Esercitare la pesca nelle acque secondarie detenendo o usando oltre 0,5 Kg. di larve di mosca carnaria o di altri ditteri	Art. 7 c.3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
72	Detenere e usare in zona B o C pastura (diversa da larve di mosca carnaria o di altri ditteri) in quantitativo maggiore a 4 Kg. nelle acque principali e 2 Kg. nelle acque secondarie	Art. 7 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Quantitativo aggiuntivo a quello previsto per le larve di mosca carnaria o di altri ditteri (art. 7 c. 3 Reg. Prov.le)
73	Usare larve di mosca carnaria o di altri ditteri (ad esclusione della tipula) nella zona A	Art. 7 c. 4 e 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
74	Usare larve di mosca carnaria o di altri ditteri nella zona C	Art. 7 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
75	Pasturare con sangue o con miscele contenenti sangue, con interiora di animali	Art. 7 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
76	Quale pescatore dilettante-sportivo catturava nell'arco della giornata pesci oltre i 5 Kg., anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato	Art. 8 c.1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 8 c. 2 Reg. Prov.le non concorrono a tale quantitativo le specie ittiche carassio, abramide, pseudorasbora, rodeo, luccio-perca, siluro d'Europa, aspigo, rutilo, tilapia del Nilo, gambusia, acerina e tutti i gamberi alloctoni, per i quali sono consentite catture senza limite di numero e di peso.
77	Quale pescatore dilettante-sportivo catturava nell'arco della giornata più di 5 salmonidi fra i quali più di 2 temoli e più di una trota marmorata (o suoi ibridi con la trota fario)	Art. 8 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Ai sensi dell'art. 33 c. 3 della L.R. 19/1998 in caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione è aumentata di € 20,00 per ogni capo catturato. Per la definizione di "cattura abusiva" vedi art. 33 c. 3 L.R. 19/1998
78	Continuava la pesca in zona A dopo aver raggiunto il numero massimo di salmonidi o timallidi consentiti	Art. 18 c. 4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
79	<p>Esercitare la pesca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con dinamite o altre materie esplodenti; - con l'uso della corrente elettrica - con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica 	<p>VIOLAZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 2° lett. b)</p> <p>SANZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 4°</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p>(rimane ancora in vigore il R.D. 8/10/1931 n. 1604 Testo unico delle leggi sulla pesca artt. 6 e 33)</p>	<p style="text-align: center;">PENALE*</p>	<p>Sanzioni accessorie: E' previsto il sequestro PENALE (art. 354 del C.P.P.) del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (indicare anche l'art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p><u>ATTENZIONE:</u> se si accertano ANCHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, fare ANCHE il sequestro AMMINISTRATIVO ex art. 40 comma 6° L. 154/2016 di tutto il materiale sequestrato penalmente.</p> <p>N.B.: Legge n°154/2016 art. 40 comma 7° In caso di reiterazione, nei cinque anni successivi alla commissione del fatto (ex art. 8 bis Legge 689/81), le pene sono raddoppiate.</p> <p>Inserire nell'annotazione di servizio il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché il magistrato possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>(rimane ancora in vigore il R.D. 1604 del 08/10/1931)</p> <p>Sanzioni accessorie: - risarcimento del danno - revoca della licenza - preclusione all'esercizio della pesca da tre a sette anni - sequestro immediato del prodotto pescato, dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e per il trasporto del pesce)</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
79 bis	<p>Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.</p> <p>Elenco delle specie VIETATE in Provincia di Padova (come da Regolamento Provinciale art. 10 comma 2°):</p> <p>Sono sempre vietate le catture delle seguenti specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>) • storione comune (<i>Acipenser sturio</i>) • storione ladano (<i>Huso huso</i>) • barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) • gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>) • lampreda di ruscello (<i>Lethenteron zanandreae</i>) • spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) • panzarolo (<i>Orsinigobius puntatissimus</i>) • gobione (<i>Gobio gobio</i>) • lampreda di mare (<i>Petromyzon marinus</i>) 	<p>VIOLAZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 2° lett. a)</p> <p>SANZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 4°</p>	<p>PENALE</p>	<p>Sanzioni accessorie: E' previsto il sequestro PENALE (art. 354 del C.P.P.) del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (indicare anche l'art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p><u>ATTENZIONE:</u> se si accertano ANCHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, fare ANCHE il sequestro AMMINISTRATIVO ex art. 40 comma 6° L. 154/2016 di tutto il materiale sequestrato penalmente.</p> <p>SI FA IL PENALE SE TRATTASI DI SPECIE PER LA QUALE SIA VIETATA SEMPRE LA PESCA</p> <p>N.B.: Legge n°154/2016 art. 40 comma 7° In caso di reiterazione, nei cinque anni successivi alla commissione del fatto (ex art. 8 bis Legge 689/81), le pene sono raddoppiate.</p> <p>Inserire nell'annotazione di servizio il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché il magistrato possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
79 ter	Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;	<p>VIOLAZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 2° lett. c)</p> <p>SANZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 4°</p>	PENALE	<p>Sanzioni accessorie:</p> <p>E' previsto il sequestro PENALE (art. 354 del C.P.P.) del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (indicare anche l'art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p><u>ATTENZIONE:</u> se si accertano ANCHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, fare ANCHE il sequestro AMMINISTRATIVO ex art. 40 comma 6° L. 154/2016 di tutto il materiale sequestrato penalmente.</p> <p>N.B.: Legge n°154/2016 art. 40 comma 7° In caso di reiterazione, nei cinque anni successivi alla commissione del fatto (ex art. 8 bis Legge 689/81), le pene sono raddoppiate.</p> <p>Inserire nell'annotazione di servizio il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché il magistrato possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
79 quater	<p>Raccogliere, detenere, trasportare e commerciare gli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2 dell'art. 40 della L. 154 del 28/07/2016.</p> <p>*****</p> <p>Si ricorda quanto indicato al comma 2° dell'art. 40 della L. 154/2016:</p> <p><i>“Nelle acque interne e' vietato:</i></p> <p><i>a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;</i></p> <p><i>b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;</i></p> <p><i>c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; ...”</i></p> <p><i>L'ipotesi sanzionatoria che si riferisce al comma 2° dell'art. 40 della Legge 154/2016, opera soltanto per le lettere a), b) e c).</i></p>	<p>VIOLAZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 3°</p> <p>SANZIONE: Legge n°154 del 28/07/2016 art. 40 comma 4°</p>	<p>PENALE*</p>	<p>Sanzioni accessorie:</p> <p>E' previsto il sequestro PENALE (art. 354 del C.P.P.) del prodotto pescato (morto), dell'imbarcazione, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente per tali fini (indicare anche l'art. 40 comma 6° L. 154/2016). Il pesce vivo NON deve essere sequestrato, ma deve essere re-immesso in acqua (con verbale di liberazione).</p> <p><u>ATTENZIONE:</u> se si accertano ANCHE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, fare ANCHE il sequestro AMMINISTRATIVO ex art. 40 comma 6° L. 154/2016 di tutto il materiale sequestrato penalmente.</p> <p>Se commesso da soggetto in possesso della licenza di pesca di professione, è prevista la sospensione della licenza per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.</p> <p>N.B.: Legge n°154/2016 art. 40 comma 7° In caso di reiterazione, nei cinque anni successivi alla commissione del fatto (ex art. 8 bis Legge 689/81), le pene sono raddoppiate.</p> <p>Inserire nell'annotazione di servizio il numero dei pesci vivi e di quelli morti (perché il magistrato possa applicare l'art. 40 comma 8° L. 154/2016).</p>

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
80	Raccogliere o commerciare la fauna ittica stordita o uccisa con le modalità indicate al punto precedente	VEDI PUNTO 79 quater		
81	Collocare nei corsi d'acqua apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici (specificare il tipo di ostacolo)	Art. 12 c. 3 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
82	Collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o del bacino. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore a un metro.	Art. 7 del R.D. 08/10/1931 n.1604 sanzionato dall'art. 33 c. 3 del medesimo R.D.	€ 68,67	
83	Usare ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche	Art. 12 c. 5 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
84	Impedire l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse	Art. 19 L.R. n°19/1998 e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Purché l'accesso non arrechi danno alle colture agricole in atto e alle attività di acquacoltura
85	Utilizzare canne con fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a 30 mt. dalle linee elettriche aeree	Art. 13 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
86	Titolare di licenza dilettantistico sportiva pescava con le mani in zona C un quantitativo superiore a 5 Kg. giornalieri di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi	Art. 22 c. 2 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
87	Pescare in zona C ad una distanza inferiore a 50 mt. dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura	Art. 22 c. 3 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
88	Esercitava la pesca professionale di molluschi bivalvi in difformità alle norme regolamentari della Provincia (precisare)	Art. 24 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	
89	Raccogliere anellidi e/o corbole in tempo di divieto (dal 1 novembre al 31 marzo)	Art. 25 c. 7 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Il divieto riguarda sia i titolari di licenza di professionale che dilettantistico sportiva
90	Raccogliere anellidi e/o corbole in zone vietate (precisare)	Art.25 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	La raccolta di anellidi e corbole è vietata sia in zona A che in zona B. Il divieto riguarda sia i titolari di licenza professionale che dilettantistico sportiva. La raccolta è inoltre vietata nelle barene ed entro ad una distanza inferiore a mt. 5 dalle stesse, e nei canali Scirocchetto, Fossello, Pozzegato e Cavaizza. La raccolta di anellidi e corbole è invece consentita nelle acque ricadenti in Zona C ai pescatori in possesso di licenza professionale, mentre i pescatori dilettantistico sportivi possono raccogliere soltanto gli anellidi.
91	Titolare di licenza di dilettantistico sportiva effettuava la raccolta di corbole	Art.25 c. 5 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Al pescatore dilettantistico sportivo è consentita solo la raccolta di anellidi
92	Titolare di licenza di professionale effettuava la raccolta di anellidi e/o corbole con mezzi non consentiti (precisare)	Art.25 c. 1 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	E' consentito l'utilizzo del palo, della forca del coltello o del crivello a mano costruito con rete a sacco e avente lato o diametro di lunghezza massima di 60 cm.
93	Titolare di licenza dilettantistico sportiva effettuava la raccolta di anellidi con mezzi non consentiti (precisare)	Art. 25 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	E' consentito l'uso della mani, del coltello e del crivello a mano di lato o diametro massimo di 60 cm.

N°	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	SANZIONI ACCESSORIE e NOTE
94	Titolare di licenza dilettantistico sportiva raccoglieva un numero di esemplari di anellidi superiore al consentito (precisare)	Art.25 c.4 Reg. Prov.le e art. 33 c. 3 L.R. 19/98	€ 166,67	Al titolare di licenza dilettantistico sportiva è consentita la raccolta di anellidi in numero non superiore a 100 esemplari di cui non più di 50 vermi duri o muriddu
95	Impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso della loro attività.	Art. 33 ter L.R. 19/98 (articolo inserito con L.R. n°1 del 17/01/2017)	€ 1.200,00	<i>Norma che produce effetti, anche se impugnata</i>

*Art. 40 comma 8° della Legge 154 del 28/07/2016: *“Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.”*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'accertatore dovrà indicare nel verbale di accertamento, e comunicarlo successivamente alla Polizia Provinciale, il numero dei capi pescati vivi (liberati immediatamente a cura dell'accertatore) e dei capi pescati morti (oggetto di sequestro). L'Ente territoriale diffiderà il soggetto a pagare l'importo di 20 euro per ogni capo pescato e trovato ancora vivo (liberato sul posto dall'accertatore) e 40 euro per ogni capo pescato e trovato morto.

APPENDICE FINALE

PESCA IN ZONA “A” ART. 18 DEL REG.TO PROVINCIALE

Il pescatore dilettante-sportivo, può esercitare la pesca in «zona A» esclusivamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo che deve terminare con una sola punta. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni o cucchiaini muniti al massimo di due ami ciascuno terminante con non più di 3 punte, purché facenti parte di un'unica esca. È consentito inoltre l'utilizzo della coda di topo con una sola mosca artificiale, della camolera munita di un numero da uno a tre ami singoli e della moschera munita di un numero da uno a tre ami singoli, esclusivamente a galla;
- b) canna armata di «boccon» (o mazzacchera) anche con amo limitatamente alla sola pesca dell'anguilla;
- c) limitatamente alla sola pesca notturna all'anguilla è consentito l'uso di 2 canne;
- d) durante la pesca all'anguilla è consentito usare come esca il solo lombrico; è altresì vietato detenere alcun altro tipo di pesce.

PESCA IN ZONA “B” ART. 20 DEL REG.TO PROVINCIALE

Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca in «zona B» esclusivamente con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

- a) canna con o senza mulinello. È consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna, terminanti con una sola punta; nella pesca con sole esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni o cucchiaini muniti al massimo di due ami, ciascuno terminante con non più di 3 punte e purché facenti parte di un'unica esca; è consentito inoltre l'utilizzo della coda di topo con una sola mosca artificiale, della camolera munita di un numero massimo di tre ami singoli e della moschera munita di un numero massimo di tre ami singoli, esclusivamente a galla;
- b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive (a teleferica). La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nelle sole acque principali di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento; l'uso del bilancino è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;
- c) «boccon» o mazzacchera, per la pesca notturna all'anguilla;
- d) tirlindana con un massimo di 3 ami.

PESCA IN ZONA “C” ART. 22 DEL REG.TO PROVINCIALE

Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca nelle acque della «zona C» esclusivamente con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni, anche con l'utilizzo della barca o natante, fermo restante il rispetto delle norme stabilite dalle Capitanerie e dagli Ispettorati di porto:

- a) non più di tre canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque «togne», per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o «togna». È altresì consentito l'uso della «correntina» con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- b) bilancia a mano o carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50 mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m 20;
- c) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20;
- d) bilancino da anguele. Limitatamente alla sola pesca del latterino (*Atherina boyeri*) è consentito l'utilizzo di un apposito bilancino avente lato massimo di m 1,50 e maglia non inferiore a mm. 6.
- e) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm 15. È consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 15 marzo al 15 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampadina e di 100 watt in ogni altro caso;
- f) «parangale» da fondo con non più di 50 ami. È consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100;
- g) «volega». Il diametro non deve superare i cm 50 mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 32. È consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1^ marzo al 31 maggio e dal 1^ agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera d); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- h) «paravanti da caminar» aventi alla base la misure di cm 80;
- i) «chebe da gò» o da gamberi di cm 30x15, in numero massimo di 15 per ogni barca;
- j) canna da «bisati» in numero massimo di 15 per ogni barca;
- k) tirlindana con un massimo di 3 ami;
- l) «fureghin». La maglia non deve essere inferiore a mm 44.

2. È consentita la pesca con le mani di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi, in misura non superiore a chilogrammi 5 (cinque) giornalieri pro capite nel rispetto della Legge 2 maggio 1977 n. 192 e di tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 9 comma 1° del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova

Lunghezze minime di cattura

1. Ai sensi della L.R. 19/98, art. 13, commi 2 e 5, sono così modificate le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della provincia siano consentiti:

Specie ittica	Nome scientifico	Misura minima
Trota fario	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	cm 22
Trota marmorata (e suoi ibridi con la trota fario)	<i>Salmo (t.) marmoratus</i>	cm 45
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	cm 35
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	cm 20
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	cm 25
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	cm 30
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	cm 20
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	cm 20
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	cm 20
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	cm 20
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	cm 15
Luccio (in zona A)	<i>Esox lucius</i>	cm 45
Luccio (in zona B)	<i>Esox lucius</i>	cm 65
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	cm 40
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	cm 30